



## **NORMATIVA AUTORITA' GARANTE 2012**

E' stata confermata anche per la stagione agonistica 2012 l'istituzione da parte del C.F. dell'Autorità Garante, al fine di disciplinare la partecipazione alle gare di squadre di Società con affiliazioni plurime.

L'Autorità Garante è presieduta dall' Avv. Ezio Tomellini e composta dal Responsabile del settore strada Franco Fioritto e dal Presidente della C.N.G.G. Rodolfo Biancalani;

### 1. L'Autorità Garante:

- a) Individua e rende noto, a mezzo organo ufficiale, le Società delle categorie Elite, Under 23, Juniores e Donne Junior che si configurano come Società con affiliazione plurima;
- b) provvede alla compilazione ed alla pubblicazione di un elenco delle predette Società che sono tenute a rispettare le apposite normative emanate dal Consiglio Federale;
- c) vigila ed indaga, nelle forme ritenute più opportune, al rispetto della vigente normativa a tutela della partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti, in condizione di eguaglianza e di pari opportunità, come sancito dall'art. 1 dello Statuto Federale;
- d) segnala le violazioni e le irregolarità riscontrate agli organi inquirenti e giudicanti federali per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori;



## REGOLAMENTAZIONE NORME DI PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ A MANIFESTAZIONI REGIONALI, NAZIONALI, INTERNAZIONALI

### 1) Autosegnalazione alla S.T.F. da parte delle Società di club con affiliazione plurima;

Alle Società degli Juniores sono consentite affiliazioni plurime tra due Società della stessa Regione. In alternativa, sono possibili pluriaffiliazioni con una Società di altra Regione, con il vincolo che i due Presidenti delle stesse Società, nonché i due Presidenti dei CC.RR. interessati, sottoscrivano un formale accordo (in relazione agli impegni di partecipazione degli atleti nelle gare, (allegato 1) che preveda provvedimenti disciplinari e sanzioni economiche per eventuali trasgressioni.

Detto accordo deve essere redatto sulla base dello schema allegato di accordo approvato dal CF, contenente gli impegni di partecipazione alle gare degli atleti residenti in ciascuna delle due Regioni, oltre alle indicazioni degli appuntamenti a cui dovranno sottostare gli atleti, su formale designazione del proprio Comitato Regionale.

E' prevista una sanzione amministrativa, da € 1.500,00 ad € 3.000,00 e blocco dell'attività dei propri atleti, a carico della Società che dovesse disattendere l'accordo stipulato.

Viene attribuita al Giudice Sportivo Regionale del C.R. cui appartiene la società inadempiente, la competenza in materia sanzionatoria;

Detto accordo deve essere ratificato dal Consiglio Federale.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) la squadra frutto di pluriaffiliazione deve vestire in gara la stessa maglia e può schierare alla partenza non più di 12 atleti;
- b) la squadra frutto di pluriaffiliazione non può schierare alla partenza più di due (2) atleti del 1° anno, che nell'ultima stagione agonistica **a fine agosto**, nella categoria inferiore, hanno più di 35 punti esclusivamente in gare su strada. Da questo conteggio sono esclusi gli atleti cresciuti nelle stesse Società;
- c) quando ad una gara partecipa una squadra frutto di pluriaffiliazione, alla stessa gara non possono partecipare altri atleti tesserati con le singole Società della squadra pluriaffiliata. Uniche deroghe sono concesse, in presenza di atleti inseriti in rappresentative Nazionali, Interregionali e Regionali.

I CC.RR. hanno la facoltà di applicare la norma nella maniera più produttiva per l'attività e la crescita tecnica degli atleti, delle Società e del patrimonio organizzativo nel territorio di competenza.

Alle Società Donne Junior è consentita l'affiliazione plurima con Società della stessa Regione e/o con una sola Società extra regionale, senza vincoli di atlete tesserate.

Le Donne Elite italiane (19 anni), tesserate con Squadre Femminili di Club italiane nonché quelle tesserate con Squadre UCI ed incluse nell'organico registrato UCI, hanno la facoltà di partecipare alle gare riservate alle Donne Junior, fino al raggiungimento di 20 (venti) punti di valorizzazione ottenuto esclusivamente in gare



*Struttura Tecnica Federale*

su strada e senza alcun vincolo e/o limitazione dovute a seguito della eventuale Pluriaffiliazione della propria Società.

Alle Società delle categorie maschili Under 23 ed Elite sono consentite affiliazioni plurime. La partecipazione a gare con squadre frutto di pluriaffiliazione è consentita alle seguenti condizioni:

- a) gli atleti devono vestire in gara la stessa maglia;
- b) la squadra frutto di pluriaffiliazioni non può schierare alla partenza più di 2 atleti del 1° anno che nell'anno precedente **a fine agosto**, nella categoria Juniores hanno ottenuto esclusivamente su strada, un punteggio superiore ai 35 punti. Da questo conteggio sono esclusi gli atleti cresciuti nelle stesse Società.

2) L'Authority elabora la lista delle Società con affiliazione plurima in base alle segnalazioni derivanti dal punto 1 ed attraverso indici di altra evidenza;

**3) GARE NAZIONALI, INTERNAZIONALI – A TAPPE ED IN LINEA**

- la composizione di squadre miste è possibile esclusivamente tra Società con affiliazioni plurime (max. 2 Società), autosegnalatesi alla STF ed inserite nella lista pubblicata dall'Authority;
- le Società con affiliazioni plurime possono partecipare ad una manifestazione come squadra mista oppure come squadra di club singola, purché non sia presente alla partenza altra squadra identificata dall'Authority come facente parte della medesima affiliazione plurima;
- le Società con affiliazioni plurime non possono allineare al via più di un corridore straniero;
- in casi particolari, le altre squadre non inserite nella lista pubblicata dall'Authority, possono comporre una squadra mista esclusivamente previa autorizzazione della STF;
- l'elenco degli iscritti dove essere trasmesso dagli organizzatori alla STF almeno 12 giorni prima della manifestazione.
- la STF valuta la conformità delle squadre iscritte rispetto a quanto comunicato dall'Authority e segnala eventuali anomalie agli organizzatori ed al Presidente del Collegio dei Commissari entro 7 giorni dallo svolgimento della gara.
- Non sono ammesse squadre miste tra formazioni italiane e straniere;

**4) GARE REGIONALI**

- la composizione di squadre miste è possibile esclusivamente tra Società con affiliazioni plurime (max. 2 società), autosegnalatesi alla STF ed inserite nella lista pubblicata dall'Authority;
- le Società con affiliazioni plurime possono partecipare ad una manifestazione come squadra mista oppure come squadra di club singola, purché non sia presente alla partenza altra squadra identificata dall'Authority come facente parte della medesima affiliazione plurima;
- le Società con affiliazioni plurime non possono allineare al via più di un corridore straniero;
- le altre squadre, non inserite nella lista pubblicata dall'Authority, non possono



*Struttura Tecnica Federale*

- comporre una squadra mista;
- nelle gare elite/under 23 cl. 1/19 e nelle gare under 23 cl. 1/20 le squadre miste, possono allineare al via un massimo di 10 atleti: da tale computo sono esclusi gli under 23 del primo anno (1993) per un massimo di tre atleti (tale norma è valida anche per le Società con affiliazioni plurime);

Gare regionali categoria Juniores

Le squadre miste (formate da un massimo di due Società) inserite negli elenchi pubblicati, possono partecipare alle gare regionali con un massimo di 12 atleti partenti.

Nel caso in cui un C.R. stabilisca un numero massimo di atleti partenti per Società inferiore a 12, anche le squadre miste devono adeguarsi a tale disposizione.

Nell'eventualità che i CC.RR. non comunichino il numero massimo di atleti partenti per Società o comunichino un numero superiore a 12, le squadre miste devono essere sempre composte da un massimo di 12 atleti partenti.

5) INDUMENTI

Gli atleti che partecipano a gare come squadra pluriaffiliata, devono vestire in gara gli stessi indumenti, riportando la denominazione sociale indicata sulla tessera.

6) NORME SANZIONATORIE

- Mancata autosegnalazione alla STF e accertazione di Società con affiliazione plurima da parte dall'authority
  - 15 giorni di sospensione ed ammenda di € 1000 a ciascuna Società.



ACCORDO FRA SOCIETA' PLURIME cat. juniores

Tra

La Società .....  
con sede in ..... Via .....  
C.I.N....., nella persona del suo Presidente, Sig. ....

E

la Società .....  
con sede in ..... Via .....  
C.I.N. ...., nella persona del suo Presidente, Sig. ....

Premesso

- che le suddette Società svolgono entrambi attività ciclistica nelle categorie cat. juniores;
- che è loro intenzione instaurare rapporti di reciproca collaborazione tecnica nell'interesse dei propri atleti;
- che entrambe le suddette Società intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste dal presente accordo, il quale rientra ad ogni effetto nell'ambito delle norme e delle disposizioni emanate in materia di Società con affiliazioni plurime dalla Federazione Ciclistica Italiana.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa;
2. Entrambe le società si impegnano a consentire ai propri atleti di partecipare ai rispettivi Campionati Regionali ed alle seguenti ulteriori manifestazioni indicate dai rispettivi Comitati Regionali :  
.....  
.....
3. La Società ..... si impegna a partecipare con i propri atleti alle seguenti gare:  
.....
4. La Società ..... si impegna a partecipare con i propri atleti alle seguenti gare:  
.....
5. Le Società convengono che ove gli atleti non partecipino ai Campionati Regionali o alle altre gare indicate nel presente accordo, gli stessi non possano partecipare



*Struttura Tecnica Federale*

negli stessi giorni ad altre gare sull'intero territorio nazionale.

6. Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute alla competenza del Giudice Sportivo Regionale presso cui ha sede la Società ricorrente.  
In ipotesi di mancato rispetto delle pattuizioni del presente accordo, la Società inadempiente sarà tenuta ad una sanzione amministrativa valutata da un minimo di € 1.500,000 ad un massimo di € 3.000,00.
7. Il presente accordo ha validità per il periodo dal ..... al .....  
Ogni ulteriore intesa concernente il prolungamento del presente accordo dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà comunque valore di novazione.
8. Il presente accordo è subordinato alla presa d'atto del suo contenuto da parte dei rispettivi Presidenti dei Comitati Regionali della F.C.I. presso i quali le Società risultano affiliate.

Data, .....

Il Presidente  
della Società .....

Il Presidente  
della Società.....

Il Presidente  
del C.R. ....

Il Presidente  
del C.R. ....

Milano, 8 luglio 2011